

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1184 del 11/03/2020
Oggetto	PROC. MOPPT1735. COMUNE DI PIEVEPELAGO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DI RISULTA DERIVANTE DALLA TOMBINATURA DI PARTE DEL RIO GROSSO E DEL RIO PICCOLO NEL COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) AD USO PIAZZA, PARCHEGGIO E STRADA. L.R. N. 7/2004.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1221 del 11/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici MARZO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MOPPT1735. COMUNE DI PIEVEPELAGO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DI RISULTA DERIVANTE DALLA TOMBINATURA DI PARTE DEL RIO GROSSO E DEL RIO PICCOLO NEL COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) AD USO PIAZZA, PARCHEGGIO E STRADA. L.R. N. 7/2004.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Dato atto che:

- il 12/01/2017 il Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena ha trasmesso al SAC di Modena n. 61 pratiche cartacee, complete del relativo nulla osta idraulico, tra le quali anche i procedimenti MOPPT1735 e MOPPT0107, da unificare, relativi alla richiesta di concessione del Comune di Pievepelago, C.F. 00632850368, per l'occupazione dell'area di risulta derivante dalla tombinatura di parte del rio Grosso e del rio Piccolo, dalla superficie complessiva di mq. 5.360, identificata catastalmente al foglio 22 fronte mappale 646, 48, 51, 129, 663, 662, 700, 656, 658, 701 e 226 del comune di Pievepelago (MO) ad uso piazza, parcheggio e strada, con presenza di un fabbricato di circa mq. 160.

- il SAC di Modena ha unificato d'ufficio i suddetti procedimenti, assegnando il codice MOPPT1735;

Richiamati:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2007, con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 7/2004;

- l'art. 8, comma 4, della L.R. n. 2 del 30/04/2015, che prevede l'esenzione del versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori per gli Enti locali e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

Considerato che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione del bacino, come si evince dal sopraccitato nulla osta idraulico;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Pievepelago, C.F. 00632850368, la concessione per l'occupazione dell'area di risulta derivante dalla tombinatura di parte del rio Grosso e del rio Piccolo, dalla superficie complessiva di mq.5.360, identificata catastalmente al foglio 22 fronte mappale 646, 48, 51, 129, 663, 662, 700, 656, 658, 701 e 226 del comune di Pievepelago (MO) ad uso piazza, parcheggio e strada, con presenza di un fabbricato di circa mq. 160, procedimento MOPPT1735;

b) di precisare che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

c) di approvare il disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto;

d) di disporre che il Concessionario dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del suddetto disciplinare;

e) di stabilire che la concessione è assentita fino al 31/12/2038, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

f) di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti locali risulta esente, così come specificato in premessa;

g) di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su apposito Capitolo del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni;

i) di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite posta elettronica certificata;

j) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di ARPAE nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MOPPT1735

Concessionario:

Comune di Pievepelago, C.F. 00632850368

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione per l'occupazione dell'area di risulta derivante dalla tombinatura di parte del rio Grosso e del rio Piccolo, dalla superficie complessiva di mq.5.360, identificata catastalmente al foglio 22 fronte map-pale 646, 48, 51, 129, 663, 662, 700, 656, 658, 701 e 226 del comune di Pievepelago (MO) ad uso piazza, parcheggio e strada, con presenza di un fabbricato di circa mq. 160.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di adozione della determinazione di concessione fino al 31/12/2038.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è **costituito custode del bene concesso** per tutta la durata della concessione.

4.2 Fanno carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

6.3 Al termine della concessione o in caso di rinuncia, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia competente. Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

6.4 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.5 Sono cause di decadenza:

- La destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- Il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- La subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.